

## SENTENZA

Cassazione civile sez. I - 09/04/1992, n. 4362

## Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE I CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott.	Giuseppe	CATURANI
Presidente		
"	Pietro	PANNELLA
Consigliere		
"	Antonino	RUGGIERO
"		
"	Giuseppe	BORRÈ
"		
"	Antonio	CATALANO

Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

ENTE AUTONOMO DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, in  
persona del  
Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in  
Roma, via M.  
Parioli n. 12, presso l'avv. Gregorio Iannotta, che lo  
rappresenta e

difende giusta delega a margine del ricorso.

Ricorrente

contro

SOCIETÀ IMPIANTI SPORTS INVERNALI PESCASSEROLI  
NELL'ABRUZZO -  
S.I.S.I.P.N.A. - S.p.A., in persona dell'Amministratore  
e legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in  
Roma, via  
Crescenzio n. 25, presso l'avv. Antonio Ieradi che la  
rappresenta e  
difende, giusta delega a margine del controricorso.

Controricorrente

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del  
30.9.87.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica  
Udienza del  
23.04.91 dal Cons. Rel. Dott. Catalano.

Udito per il ricorrente l'avv. Iannotta che chiede  
l'accoglimento del  
ricorso.

Udito per il resistente l'avv. Ieradi che ha chiesto il  
rigetto del  
ricorso.

Udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott.  
Franco Morozzo  
Della Rocca che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

**Svolgimento del processo**

L'Ente autonomo del Parco Nazionale d'Abruzzo, premesso che nell'anno 1966  
alcuni dipendenti della s.p.a. S.I.S.I.P.N.A.

(società impianti sports invernali Pescasseroli nell'Abruzzo) avevano effettuato  
abusivamente, in località Vallone di Iorio, Monte Ceraso e Monte delle Vitelle del  
detto comune, il taglio di novellame e di 2908 piante di alto fusto vicine agli

impianti sciaviari gestiti dalla suddetta società e che per tali episodi gli autori materiali del fatto erano stati rinviati a giudizio per il resto di danneggiamento, poi dichiarato estinto per amnistia, convenne innanzi il Tribunale di Roma la società concessionaria degli impianti e ne chiese la condanna al risarcimento dei danni.

Il Tribunale accolse la domanda con sentenza riformata dalla Corte di appello la quale, pur rilevando la sussistenza della legittimazione dell'attore ad agire in relazione al fatto illecito concretamente verificatosi, stante l'impossibilità giuridica, per la società innanzi citata di procedere al taglio delle piante senza l'apposita autorizzazione dei vari organi competenti, fra cui l'Ente Parco, escluse la configurabilità, nella specie, di un danno risarcibile sulla base dell'accertamento del consulente di ufficio per il quale il taglio compiuto dalla società appellante non aveva provocato "danni ecologici, paesaggistici o faunistici".

Ricorre per cassazione l'Ente Parco. Resiste con controricorso la S.I.S.I.P.N.A. s.p.a. che ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

#### Motivi della decisione

Con un unico motivo il ricorrente denuncia, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, nonché violazione della legge 12 luglio 1923, n. 1511, del R.D. 27 settembre 1923, n. 2121 e del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 535 e dell'art. 2043 c.c. deducendo:

a) il totale fraintendimento, da parte del giudice di secondo grado, della sentenza di primo grado e della consulenza di ufficio nel senso che, mentre il Tribunale non aveva escluso ma circoscritto il danno ambientale, la Corte di merito è pervenuta ad opposta conclusione sulla base di una inesatta interpretazione della decisione impugnata;

b) la sussistenza, in favore di esso istante, alla stregua della citata legge 1511-1923, di una peculiare signoria anche sulle piante ed i boschi esistenti nel perimetro del parco, sicché la distruzione o il danneggiamento di alcune di esse era per ciò stesso causativa di un danno risarcibile;

c) la progressiva estensione dell'area coperta dall'art. 2043 c.c. attuata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, per effetto della quale la tutela risarcitoria va riconosciuta non soltanto ai diritti assoluti, ma anche a posizioni soggettive di tutela di interessi per le quali sussistono, nel nostro ordinamento, uguali, se non maggiori esigenze di protezione rispetto a quelle tradizionali.

Il ricorso è fondato alla stregua e nei limiti delle considerazioni di seguito esposte, a premessa delle quali si impongono alcune precisazioni di carattere generale sulla natura dell'ente ricorrente e sulle situazioni soggettive ad esso afferenti.

L'Ente Autonomo del Parco Nazionale d'Abruzzo, ricostituito con la legge 21 ottobre 1950, n. 991, e qualificato come persona giuridica posta sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e della foreste, opera per il perseguimento delle finalità di tutela e di miglioramento della fauna e della flora e della conservazione delle speciali formazioni geologiche esistenti nel comprensorio del Parco, nonché di protezione del paesaggio e di promozione turistica, secondo la specifica disciplina della legge 12 luglio 1923, n. 1511, di conversione, con modifiche, del R.D. 11 gennaio 1923, n. 257, relativa alla costituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo. Nello svolgimento di tali compiti esso e, pertanto, titolare di una serie di funzioni articolate in vari livelli che ineriscono, rispettivamente, ad un'attività meramente gestionale, all'esercizio di poteri autoritativi, alla cura e rappresentanza degli interessi, nella quale rientra, tra l'altro, la legittimazione a ricorrere contro gli atti amministrativi illegittimi, la costituzione di parte civile in sede penale in procedimenti per reati che offendono beni o interessi affidati alla sua protezione (per tutte: Cass. 26 febbraio 1979, D'Amico, con riferimenti ai reati di distruzione e deturpamento delle bellezze naturali), ed infine, il diritto di agire per il risarcimento dei danni arrecati all'ambiente naturale del Parco (Cass. 14 dicembre 1983, n. 766).

Questa realtà normativa non è sconosciuta dalla Corte di merito la quale, nel disattendere il motivo di gravame con il quale la società concessionaria degli impianti sciavi aveva contestato la legittimazione attiva dell'ente Parco, indicando nel comune di Pescasseroli, proprietario degli alberi abbattuti, l'unico titolare della pretesa risarcitoria azionata in giudizio, ha affermato che il taglio delle piante comprese nel territorio protetto non era attinente solamente al valore del legname e della futura produzione, essendo idoneo a "compromettere pregiudizialmente i fini perseguiti dall'ente (diversi da quelli del comune

proprietario delle piante), in relazione alla funzione idrogeologica, naturalistica e paesaggistica del bosco". Senonché la Corte, dopo questa premessa, e dopo avere rilevato che la predetta società non poteva procedere alla recisione delle piante senza la necessaria autorizzazione, ha escluso la concreta sussistenza di un danno risarcibile argomento dalle conclusioni del consulente di ufficio per il quale l'azione di cui si tratta non aveva cagionato alcun pregiudizio all'ambiente naturale, sotto alcuno dei profili innanzi indicati.

Contro siffatta conclusione si rivolge la critica che il ricorrente ha formulato dal punto di vista del vizio di motivazione e la censura appare fondata posto che, come si vedrà di seguito, il giudice di secondo grado ha recepito in modo del tutto passivo ed acritico le suddette risultanze peritali, senza ancorarle ad alcun supporto argomentativo.

In realtà, al fine di accertare l'esistenza o meno, in favore dell'ente, della situazione soggettiva fatta valere in giudizio appare necessario procedere, sulla base della enunciazione giurisprudenziale innanzi citata circa la riconosciuta titolarità a quest'ultimo di un diritto alla salvaguardia dell'ambiente naturale, ad una esatta individuazione del significato da attribuire a questa espressione.

Come è noto, né la legislazione statale, né quella regionale offrono al riguardo particolari indicazioni sicché non ci si può non riferire, ai fini dell'indagine, ai più rilevanti contributi della dottrina la quale, sulla base dell'esame di numerosi settori normativi concernenti i vari aspetti nei quali l'ambiente è preso in considerazione, è pervenuta ad enucleare una serie di nozioni.

Si è così distinto tra ambiente quale risulta dalla disciplina relativa al paesaggio (che in quanto tale forma oggetto di tutela conservativa), ambiente preso in considerazione dalle norme poste a protezione contro fattori aggressivi (difesa del suolo, dell'aria, dell'acqua etc.), ed ancora, ambiente quale oggetto di disciplina urbanistica e di tutela del territorio, riconducendosi, poi, le nozioni così configurate, ai valori di protezione della natura, degli insediamenti umani e della qualità della vita, che trovano fondamento nelle disposizioni di cui agli artt. 9 e 32 della Costituzione.

L'elemento unificante di tutte queste elaborazioni è, comunque dato dal fatto che l'ambiente in senso giuridico va considerato come un insieme che, pur comprendendo vari beni o valori, quali la flora, la fauna, il suolo, l'acqua etc., si

distingue ontologicamente da questi in quanto si identifica in un realtà priva di consistenza materiale, ovvero "in un contesto senza forma", come è stato detto con espressione particolarmente efficace. Ed è alla nozione di ambiente come complesso di cose che racchiude un valore collettivo costituente specifico oggetto di tutela che, in sostanza, si riferisce la recente legge 8 luglio 1986, n. 349, relativa alla istituzione del Ministero dell'ambiente e contenente norme in materia di danno ambientale, definito come qualunque pregiudizio all'ambiente mediante alterazioni e distribuzioni (si pure nel quadro particolare disegnato dalla normativa che ha indotto gli interpreti ad attribuire a questo natura pubblicistica).

Delineato in tal modo il concetto giuridico di ambiente risulta evidente che l'aggressione di esso, attuata mediante la lesione di uno qualsiasi degli elementi che concorrono alla sua formazione, ha un rilievo autonomo rispetto a quella concernente i suoi aggregati, così come del tutto indipendente e l'area di incidenza del danno cagionato da tale lesione, il quale presenta connotazioni proprie e distinte rispetto alla alterazione provocata dal fatto illecito inerente a ciascuno dei suoi componenti. Si tratta, in particolare, di un pregiudizio pur riconducendosi al concetto di danno patrimoniale, postula un'accezione più ampia di questo, dovendosi avere riguardo, non tanto alla mera differenza tra il saldo attivo del danneggiato prima e dopo l'evento lesivo, quanto alla sua idoneità, secondo una valutazione sociale tipica, a determinare in concreto una diminuzione dei valori e delle utilità economiche di cui danneggiato può disporre, secondo una prospettiva fatta propria anche dalla Corte Costituzionale, per la quale il danno di cui si tratta, pur presentando la nota della patrimonialità, è svincolato da una concezione aritmetico - contabile (sent. 30 dicembre 1987, n. 641).

Il giudice del merito, adeguandosi in modo meccanico alle conclusioni del consulente, ha escluso qualsiasi profilo di danno materiale patrimonialmente rilevante in favore dell'Ente Parco omettendo di dare ragione della circostanza per la quale le alterazioni dell'apparato boschivo conseguenti ai tagli di cui si è detto non abbiano provocato alcuna incidenza negativa sull'ambiente nel senso sopra indicato.

Si impone pertanto, in relazione a quanto si è esposto, la cassazione della sentenza impugnata con il rinvio ad altro giudice, che si designa in altra sezione

della Corte di Appello di Roma, il quale provvederà anche sulle spese di questo giudizio.

p.q.m.

La Corte Suprema di Cassazione, accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

Così deciso in Roma addì 23 aprile 1991.